



27435-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

GEPPINO RAGO	- Presidente -	Sent. n. sez. 1371
SERGIO DI PAOLA	- Relatore -	UP - 01/10/2020
SERGIO BELTRANI		R.G.N. 15894/2020
GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI		
ANTONIO SARACO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 05/11/2019 della Corte d'appello di Venezia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Elisabetta Ceniccola che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Venezia, con sentenza in data 5 novembre 2019, confermava la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata dal Tribunale di Verona il 15 dicembre 2017, nei confronti di (omissis) per il delitto di cui all'art. 640 *ter* cod. pen.

2.1. Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con unico motivo, violazione di norme processuali, previste a pena di nullità, in riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. c), 179 e 601 cod. proc. pen.; la sentenza impugnata era stata pronunciata in difetto della notifica del decreto di citazione in appello al difensore di fiducia dell'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Il ricorso è fondato.

Dall'esame degli atti risulta che il decreto di citazione in grado di appello è stato notificato all'imputato, presso il difensore ove aveva eletto domicilio (Avv. (omissis))

(omissis)), professionista diverso dal difensore di fiducia dell'imputato (Avv. (omissis) (omissis)); è stato altresì notificato, sempre all'Avv. (omissis) , altro avviso, "in proprio" quale difensore dell'imputato.

Pertanto, dagli atti risulta l'omessa notifica dell'avviso dell'udienza fissata in grado di appello al difensore di fiducia nominato, omissione che integra l'ipotesi di nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 1 , lett. c) e 179 cod. proc. pen.


La sentenza deve, pertanto, essere annullata, con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia per nuovo giudizio.

P.Q.M.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia per nuovo giudizio.

Così deciso il 1/10/2020

Il Consigliere Estensore
Sergio Paola



Il Presidente
Geppino Rago



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 2 OTT. 2020



CANCELLIERE
Claudia Pianelli

